

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 976

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CESARONI, POCHETTI, CIANCA

Presentata il 3 febbraio 1969

Costituzione a comune autonomo della frazione di Ardea del comune di Pomezia con la denominazione di Ardea

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ardea è posta al centro di una vasta zona agricola, industriale e turistica in fase di forte sviluppo. Tutto il suo territorio fa parte dell'area dove opera la Cassa per il Mezzogiorno. Fa parte, inoltre, del consorzio di sviluppo industriale Roma-Latina.

Nel 1901 la sua popolazione ammontava a 434 unità. È salita nel 1951 a 2.071. Oggi in tutto il territorio che dovrebbe far parte del nuovo comune vi sono circa 7.000 abitanti. Lo sviluppo demografico è costante. Nel periodo estivo, inoltre, la popolazione residente nella fascia litoranea ricadente nel territorio di Ardea supera di molto le 50.000 unità.

Le origini di Ardea sono remote. Essa fu capitale del regno dei Rutuli. Colonia romana nel 442 avanti Cristo fu distrutta nelle guerre sannitiche (311 avanti Cristo). Sulle sue vicende a lungo ne parla Virgilio nell'*Eneide*. Benché costituisse anche nel passato un centro storicamente, geograficamente ed economicamente ben caratterizzato e sempre la popolazione abbia aspirato alla sua autonomia, mai questa esigenza è stata soddisfatta.

Prima alle dipendenze del comune di Roma, poi del comune di Genzano da cui dista 35 e 23 chilometri, con la costituzione del comune di Pomezia nel 1938 è passata alle dipendenze di questo ultimo dal quale dista 12 chilometri. La vasta estensione del comune di Pomezia, circa 16.000 ettari, tutta investita

nel dopoguerra da un tumultuoso e disordinato sviluppo urbanistico ed economico ha marcato ancora maggiormente il distacco tra la frazione di Ardea ed il capoluogo di Pomezia.

Le esigenze di autogoverno si sono ulteriormente consolidate ed appaiono quanto mai giustificate. Esse trovano fondamento non solo nella necessità di veder soddisfatte esigenze di sviluppo armonico delle strutture civili, quanto alla necessità di una più diretta partecipazione alla vita del comune.

A tal fine sin dal 1956 i cittadini di Ardea, riunitisi ed eletto un apposito comitato, hanno proceduto alla raccolta delle firme necessarie per la erezione della frazione a comune autonomo sostenendo anche un notevole onere finanziario. L'*iter* amministrativo è andato avanti positivamente avendo ottenuto prima, nel 1960, il voto favorevole del consiglio comunale, poi quello del consiglio provinciale. Successivamente l'ufficio del genio civile di Roma approvò un progetto di ripartizione territoriale con piena soddisfazione della popolazione. Del territorio del nuovo comune dovrebbero far parte le località di Pian di Frasso, Pescarella, Rio Torto, Torre San Lorenzo, Lido dei Pini, distanti dal centro dai 3 ai 10 chilometri e per una superficie complessiva di oltre 6.000 ettari di territorio.

Quando l'*iter* amministrativo era pressoché concluso, nel 1967-68, improvvisamente scom-

pariva dagli uffici del comune di Pomezia il fascicolo contenente le firme dei cittadini di Ardea impedendo così che si concludesse positivamente l'*iter* amministrativo. Né l'accertamento disposto dal prefetto di Roma per appurare eventuali responsabilità nella scomparsa del fascicolo, né la successiva denuncia sporta contro ignoti hanno modificato la situazione. I cittadini di Ardea dovrebbero ora, perché l'*iter* amministrativo possa riprendere, riprodurre le firme e sobbarcarsi ad un nuovo e più pesante onere finanziario.

Di qui la necessità di provvedere attraverso la proposta di legge. Da tener presente che il territorio del costituendo comune non soltanto comprende quasi 10 chilometri di litorale (da Rio Torto a Lido dei Pini) ma è molto ricco di acque così da consentire lo sviluppo di una moderna agricoltura e capaci di soddisfare le esigenze delle numerose industrie già insediate ed in via di insediamento nella zona. Molte sono le acque minerali con caratteristiche terapeutiche.

Tenendo conto del notevole sviluppo economico della zona si può fare affidamento su di un notevole gettito dei tributi locali superiore ai 100 milioni. Da tener presente che il costituendo comune potrà contare, appena definita la vertenza in atto, su 1.000 ettari circa di terreni gravati da uso civico. Il territorio del costituendo comune è attraversato dalla ferrovia Roma-Napoli; dalle strade statali 148 e litoranea Ostia-Anzio (già compresa tra le strade nazionali in base alla legge n. 126 del 1958); dalle provinciali Laurentina, Ardeatina, Valle Caia o Cancelliera.

La presente proposta di legge è identica a quella già presentata dagli onorevoli Cervone, Pennacchini, Darida il 18 giugno 1968, n. 85. Ciò per facilitarne la rapida approvazione. La presentazione della presente proposta di legge si è resa necessaria solo per la impossibilità di concludere positivamente, come più avanti si è detto, la pratica amministrativa che i cittadini di Ardea con alto spirito democratico avevano iniziato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La frazione di Ardea è distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Ardea.

ART. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Pomezia ed Ardea verrà disposta con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno. Del comune di Ardea faranno parte le borgate di Pian di Frasso, La Pescarella, Rio Torto-La Fossa, Tor San Lorenzo, Lido dei Pini.

ART. 3.

Il prefetto di Roma, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà, con proprio decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Pomezia e di Ardea, nonché alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Pomezia.

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Pomezia e di Ardea e le relative qualifiche non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pomezia.

Al personale in servizio presso il comune di Pomezia, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizioni gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.